

Oggetto: OSTEOPATIA E ABUSO DELLA PROFESSIONE MEDICA

TRIBUNALE DI GENOVA, SENTENZA DEL 14-24 LUGLIO 2003 (ASSOLUZIONE)

Il Sig. TIZIO

IMPUTATO

Del reato p.e p. dall'art. 348 cp poiché in qualità di titolare dello studio di Osteopatia di P.zza della Vittoria n.7/15, pur privo dell'abilitazione, esercitava la professione medica svolgendo nel corso delle visite dei clienti, tra i quali De****, Ras*****, Ton*****, e Di****, attività di anamnesi, diagnostica, terapia riabilitativa e rilasciava certificati attestanti la patologia dei clienti. In Genova fino al 01/02/2001

CONCLUSIONI:

IL PM:

att. generiche € 300,00 multa

IL DIFENSORE:

chiede l'assoluzione, il fatto non costituisce reato.

FATTO

(Omissis)

Al giudicabile, nella propria qualità di titolare di uno studio di osteopatia, è contestato il reato di cui all'art.348 c.p. per avere, pur privo dell'abilitazione, svolto attività medica compiendo anamnesi, diagnosi e terapie riabilitative nonché rilasciando certificati medici.

(omissis) in assenza all'interno del nostro ordinamento di una nozione di atto medico, il problema oggetto del presente procedimento è pertanto quello di verificare a quali condizioni le attività descritte nel capo di imputazione si sostanzino in atti medici, al fine poi di accertare se, nel caso di specie, il giudicabile abbia in effetti compiuto atti con tali caratteristiche, onde invaso la sfera riservata ai professionisti abilitati e penalmente tutelata dall'art. 348 c.p.

(omissis) Ha in proposito riferito il consulente tecnico della difesa, dott. Loverci, medico legale, che le attività indicate nel capo di imputazione, per sostanzarsi in veri e propri atti medici, devono consistere, quanto all'anamnesi, in una approfondita indagine ricognitiva familiare, personale remota e personale prossima,

funzionale ad una descrizione della situazione del paziente, la più completa possibile e caratterizzata dall'utilizzo della precisa terminologia medica, quanto alla diagnosi, nella indicazione di una patologia riconosciuta e convenzionale, quanto alla terapia, nell'intervento volto a rimuovere la causa della patologia, anche, e di norma, attraverso la somministrazione di medicinali e quanto, poi al rilascio di certificati, nella redazione di dichiarazioni relative allo stato di salute del paziente fidejacenti in quanto provenienti da soggetto appositamente abilitato.

Anamnesi, diagnosi e terapia, quali attività riservate ai soggetti specificatamente abilitati, si pongono pertanto in linea di logica consequenzialità al fine di pervenire alla individuazione di una patologia scientificamente riconosciuta ed alla sua rimozione con tecniche anch'esse convenzionali secondo la scienza medica.

Quanto riferito dal consulente tecnico (omissis) si pone in linea con i precedenti giurisprudenziali secondo i quali l'attività riservata al medico si estrinseca nella individuazione e diagnosi delle malattie, nel prescrivere la cura e nel somministrare i rimedi (cfr. Cass. 5838/95).

Occorre dunque accertare se l'imputato, nello svolgimento della propria attività di osteopata abbia compiuto atti connotati dalle caratteristiche appena riferite, potendosi, per quanto precede, solo in tale caso ritenere realizzata quell'invasione della sfera riservata idonea a fare scattare la tutela apprestata dall'art.348 c.p.

Va in proposito da subito evidenziato in cosa l'osteopatia consista.

Come riferito dall'imputato, non contraddetto da altre emergenze dibattimentali e, soprattutto, confermato dall'altro consulente tecnico della difesa, Furlan Iginio, osteopata, vicepresidente del Registro degli osteopati d'Italia e consulente della commissione parlamentare incaricata della predisposizione del disegno di legge in via di approvazione, l'osteopatia, all'esercizio della quale si accede a mezzo di diploma conseguito a seguito di appositi corsi ed esami cui sono ammessi soggetti muniti di determinati titoli anche diversi dalla laurea in medicina, consiste in una pratica che, tramite l'utilizzo delle mani ed attraverso l'analisi della qualità del movimento e la palpazione consente di eseguire una valutazione delle singole strutture corporee individuando le restrizioni dei movimenti fisiologici che, con opportune metodiche manuali, ripristina durante il trattamento, mirato al riequilibrio eziologico e non sintomatico dei disturbi della persona.

Si tratta in altri termini di una pratica che non mira a sopprimere un sintomo ma che, attraverso palpazione e leggeri massaggi, tende al potenziamento delle strutture corporee sane in modo tale da esaltare le capacità di compenso del singolo soggetto per consentirgli di pervenire ad un riequilibrio complessivo.

Da quanto precede derivano evidenti le differenze tra la pratica in parola e la attività medica sia sotto il profilo delle finalità che le ispirano sia sotto il profilo dei trattamenti utilizzati per il conseguimento di dette finalità e da ciò deriva a sua volta anzitutto l'impossibilità di sovrapporre l'anamnesi medica alla c.d. analisi osteopatica.

Infatti, pur trattandosi in entrambi i casi di attività necessariamente preliminari basate sulla raccolta per iscritto di dati, l'analisi osteopatica, a differenza della anamnesi medica descritta dai dott. Loverci, ha per oggetto il solo paziente e l'individuazione degli schemi posturali dallo stesso adottati al fine di indurre, attraverso il ripristino manuale delle micro mobilità, la risposta organica funzionale dell'individuo.

Ne consegue dunque, non solo l'utilizzo nelle trascrizioni delle analisi osteopatiche di terminologie differenti rispetto a quelle strettamente mediche tipiche nelle anamnesi medica è funzionale alla formulazione di una diagnosi medica costituisce il punto di partenza delle valutazioni dell'osteopata che, preso atto della patologia in essa specificata, raccoglierà i dati necessari non alla eliminazione di quella patologia ma all'individuazione dell'intervento riequilibratore più consono.

E, a ben vedere, quanto appena descritto è ciò che è accaduto nel caso oggetto del presente procedimento.

Le testi Ras^{***}, Ton^{***} e Di^{****}, tutte clienti del giudicabile, dopo avere riferito di domande preliminari rivolte loro dal Sig. TIZIO e della trascrizione di dati da parte di costui su appositi fogli, hanno infatti concordemente precisato di essersi presentate presso lo studio di costui in possesso di diagnosi in precedenza effettuate da medici, dalle quali mai il predetto ebbe a discostarsi e delle quali in ogni caso prese atto.

Ed è proprio in tale prospettiva che deve essere inquadrato il ricorso, pacifico, al diafanoscopio da parte del Sig. TIZIO per l'esame delle risultanze radiografiche relative a talune clienti. Infatti, poiché la visione di lastre a mezzo di diafanoscopio mai portò il giudicabile a formulare diagnosi differenti o alternative rispetto a quelle mediche di cui le clienti erano già in possesso, il ricorso al citato strumento, non riservato ai medici in genere ma al solo fine del compimento di atti medici veri e propri, nessuna altra ragione può avere avuto se non quella, indubbiamente lecita, di avere una personale percezione del problema della paziente.

Il Sig. TIZIO dunque non raccolse anamnesi mediche né, tanto meno, formulò diagnosi di patologie.

D'altra parte le più sopra ricordate differenze tra l'attività medica e la pratica osteopatica, consentono di escludere pure che, successivamente alla analisi, l'imputato abbia provveduto a praticare terapie mediche vere e proprie onde riservate ai soggetti espressamente abilitati.

L'intervento terapeutico praticato dal Sig. TIZIO quale osteopata, oltre a non mirare alla eliminazione del sintomo attraverso la rimozione della patologia ma limitandosi alla sollecitazione delle strutture corporee sane per esaltarne le capacità di compenso, è infatti consistito in ogni caso, come dichiarato da tutti i clienti escussi, in una delicata manipolazione mai accompagnata dalla prescrizione di farmaci.

Né può ritenersi che la manipolazione, implicando ovviamente il contatto con il corpo del paziente, sia, per ciò solo, riservata ai medici abilitati, in quanto potenzialmente idonea a peggiorare le situazioni patologiche già in atto onde dovendo essere svolta da soggetti muniti di particolari conoscenze che la sola abilitazione può garantire.

(Omissis) Per quanto precede, neppure gli interventi terapeutici realizzati dal Sig. TIZIO nel corso dello svolgimento della propria attività di osteopata possono reputarsi atti medici penalmente tutelati dalla norma incriminatrice richiamata in epigrafe.

Resta da considerare se tali possano essere reputati quelli consistiti nel rilascio di certificati attestanti le patologie dei clienti.

Va in proposito evidenziato che, nell'insieme della documentazione versata in atti, è dato rinvenire un solo documento il cui "incipit" recita "Si certifica...".

All'interno di tale scritto, che venne rilasciato a Di***, si legge testualmente "*Si certifica di aver visitato la Signora Di**** affetta da dolori lombosacrali e di avere riscontrato una significativa perdita di mobilità delle due articolazioni sacroiliache e della colonna lombare unita ad una perdita della fisiologica lordosi cervicale e ad un appiattimento della cifosi dorsale*"; esso inoltre risulta vergato su carta intestata a "Sig. TIZIO – Studio di osteopatia" con in calce l'apposizione di un timbro riportante le diciture "Sig. TIZIO Sandro – insegnante di educazione fisica-osteopata".

Ne consegue pertanto che ben difficilmente lo scritto in parola, considerato i suoi aspetti formali e contenutistici, può essere considerato un certificato medico munito delle caratteristiche indicate dal dott. Loverci.

Quanto agli aspetti formali, tale scritto risulta infatti vergato su di un foglio intestato, in modo chiaro ed esplicito, non a un medico ma ad un osteopata ed insegnante di educazione fisica, con la conseguenza per cui ad esso mai potrebbe essere riconosciuta rilevanza certificativa onde efficacia probatoria di quanto in esso indicato.

Quanto agli aspetti contenutistici, non può non notarsi come la descrizione delle problematiche della persona cui lo scritto in esame si riferisce sia il risultato dell'esame posturale della stessa onde fotografi una situazione di fatto senza cenno alcuno ad eventuali patologie causa di tale situazione.

Si è in definitiva in presenza, non di un certificato medico vero e proprio, ma di una semplice dichiarazione avente ad oggetto quanto percepito dall'osteopata ed insegnante di educazione fisica nel corso dell'esame posturale della persona e, in quanto tale, sfornita di qualsivoglia efficacia dimostrativa della situazione patologica, infatti non specificata, della stessa.

E, a ben vedere, furono proprio di tale tenore le dichiarazioni che il Sig. TIZIO rese alla Di*** quando costei gli chiese se poteva rilasciarle un certificato. Come riferito dalla Di**** in sede di esame, l'imputato, nell'occasione, le precisò infatti "*...che quel foglio non poteva avere nessun valore*".

(Omissis)

Il Sig. TIZIO va pertanto assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

Sig. TIZIO Sandro dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Genova, 14.07.2003

IL GIUDICE

Dr. P.Lepri

Il Cancelliere C1

Isabella Ghiglione

Sentenza comunicata al Procuratore Generale

Il 24.07.03